

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Oggi 28 luglio 2009, si sono incontrate la società ALITALIA Compagnia Aerea Italiana e le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGLTRASPORTI,

premessi che

- con accordo del 19 febbraio 2009 è stata convenuta l'attivazione di un regime di solidarietà espansiva nell'ambito della categoria PNC ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del d.l. n. 726 del 1984, convertito dalla legge n. 863 del 1984;
- complessivamente il regime di solidarietà potrà comportare una riduzione dell'orario prevedibile in 1200 mesi annuali fruibili su base mensile e settimanale;
- con accordo del 13 marzo 2009 le parti hanno ribadito di voler programmare l'attuazione del regime di stabile riduzione dell'orario di lavoro mediante il criterio dell'adesione volontaria;
- la stabile riduzione dell'orario di lavoro del personale in forza è articolata su base mensile (fino a 6 mesi) e settimanale (1 o 2 settimane);
- con accordo del 26 giugno 2009 è stato convenuto di attivare un primo modulo di solidarietà espansiva mediante l'accoglimento di un numero di 550 richieste di riduzione di orario, in funzione solidaristica ed il conseguente inserimento di 100 unità, demandando ad una successiva intesa l'individuazione della disciplina di dettaglio;
- è interesse delle parti definire la disciplina di dettaglio al fine di attivare un primo modulo di solidarietà espansiva demandando a successive intese, anche in considerazione di una prima fase di sperimentazione, l'eventuale attivazione di ulteriori moduli.

hanno convenuto quanto segue

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

2. Con riferimento alle manifestazioni di volontà ad oggi pervenute per effetto degli accordi indicati in premessa l'azienda si impegna ad accogliere, entro il mese di ottobre, con effetto operativo dal mese successivo a quello di formalizzazione dell'accettazione e comunque con implementazione già prevista a partire dal 1 settembre p.v., 550 richieste di adesione volontaria al processo di riduzione collettiva dell'orario di lavoro. A tal fine le richieste verranno selezionate dall'azienda - anche tenuto conto della qualifica e della tipologia di disponibilità di riduzione di orario comunicata - sulla base delle proprie esigenze organizzative e produttive attenendosi, a parità di condizioni organizzative e produttive, al rispetto dei criteri di precedenza indicati nel modello di richiesta allegato all'accordo 13 marzo 2009. In ogni caso l'attivazione di questo primo modulo di solidarietà espansiva potrà determinare una riduzione complessiva annua dell'orario di lavoro che si attesti indicativamente a 1200 mesi.

3. La variazione di orario effettuata in accoglimento della disponibilità manifestata dal PNC è collegata alla validità del presente accordo e darà luogo ad un conseguente riproporzionamento degli istituti normativi ed economici applicabili al rapporto di lavoro ed in applicazione di quanto concordato nell'allegato A all'accordo del 26 giugno 2009.